Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1435**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti », presso la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 25 settembre 1967, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 110. — GRECO

Repertorio n. 140

POLITECNICO DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti » presso la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette addì venticinque del mese di settembre in Torino, in una sala del rettorato del politecnico corso Duca degli Abruzzi 24, innanzi a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse del politecnico medesimo, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate, di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

Capetti prof. Antonio, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante del politecnico di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del politecnico stesso in data 8 maggio 1967 (Allegato *A*);

Borgogno Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934, vice presidente dell'amministrazione provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 19 aprile 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 11 maggio 1967 (Allegato *B*) e modificata con deliberazione della giunta provinciale in data 10 maggio 1967 e ratificata dal consiglio provinciale in data 5 giugno 1967 (Allegato *C*);

Della Casa comm. rag. Filippo, nato a Torino il 28 novembre 1901, consigliere anziano della Cassa di risparmio di Torino con l'assistenza dell'avv. Osvaldo Fino, nato a Torino il 19 novembre 1911, vice direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, autorizzato a quest'atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio stessa in data 2 agosto 1967 (Allegato *D*);

De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico (Pescara) il 30 agosto 1902, nella qualità di segretario del consiglio di amministrazione della società Fiat, e l'ing. Lorenzo Brinatti, nato a Torino il 16 febbraio 1902, nella qualità di segretario generale della società Fiat, a quest'atto autorizzati con deliberazione del consiglio di amministrazione della società predetta in data 20 giugno 1966 (Allegato *E*), modificata con deliberazione del consiglio stesso in data 29 luglio 1967 (Allegato *F*);

Dolza dott. ing. Casimiro, nato a Torino il 16 luglio 1922, nella sua qualità di presidente del Collegio costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, autorizzato a quest'atto con deliberazione del consiglio direttivo del collegio stesso in data 6 giugno 1967 (Allegato *G*).

Premesso

a) che presso l'istituto di trasporti e strade del politecnico di Torino viene da anni svolto l'insegnamento di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti » che è obbligatorio sul piano nazionale per il corso di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti -, insegnamento seguito con notevole interesse dagli allievi, come comprovato anche dall'elevato numero di dissertazioni di laurea riguardanti la predetta disciplina. Questa attiene ad uno dei settori di primaria importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese, quale è quello delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali e pertanto collima pienamente con gli interessi collettivi e pubblici degli enti che hanno compiti istituzionali di intervento nel settore per il potenziamento della ricerca e degli studi, da realizzarsi anche attraverso le più idonee iniziative didattiche e scientifiche;

b) che la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la società Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, hanno deliberato di assumersi l'onere del finanziamento di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra sopranominata ciascuno dei sopranominati enti nella proporzione di un quarto della relativa spesa;

c) che il consiglio della facoltà di ingegneria nell'adunanza del 10 aprile 1967 (Allegato *H*), il senato accademico nell'adunanza del 12 aprile 1967 (Allegato *I*) ed il consiglio di amministrazione del politecnico di Torino nell'adunanza dell'8 maggio 1967 (Allegato *A*) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti »;

Tutto ciò premesso:

i suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la società Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, affinchè presso la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti », si impegnano a versare al politecnico medesimo nelle rispettive misure di: 1/4 l'amministrazione provinciale di Torino, 1/4 la Cassa di risparmio di Torino, 1/4 la società Fiat 1/4 il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati al politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la società Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, si obbligano ad elevare, ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il politecnico di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti ».

Il politecnico di Torino verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni, previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione e l'istituzione del posto di professore di ruolo di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Art. 8.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo del politecnico di Torino sarà registrato in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia che viene da me letto alle parti contraenti, le quali, a mia interpellanza lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

L'atto consta di tre fogli su nove pagine intere e parte della decima.

F.to Antonio CAPETTI
Salvatore DE DOMINICIS
Lorenzo BRINATTI
Elio BORGOGNO
Filippo DELLA CASA
Osvaldo FINO
Casimiro DOLZA
Eugenio DALL'ARMI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Torino, addì 27 settembre 1967, n. 1923, vol. 40. Atti pubblici amministrativi. Esatte Lire - *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1436.**

Estinzione della fondazione scolastica « Professor Sante Calabria », con sede in Catanzaro.

N. 1436. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Professor Sante Calabria », con sede in Catanzaro presso il liceo ginnasio statale « Galluppi », viene estinta e il patrimonio devoluto alla cassa scolastica del medesimo liceo ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1967, n. **1437.**

Modificazione allo statuto della cassa scolastica dell'istituto professionale per il commercio « G. Da Verrazzano », di Firenze.

N. 1437. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica allo statuto della cassa scolastica dell'istituto professionale per il commercio « G. Da Verrazzano » di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 92. — GRECO

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **117.**

Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i ministri per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa.

Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonchè, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente articolo 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sarà stabilito nelle norme di cui al predetto articolo 1 per l'immissione in commercio dei tipi già in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

Art. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze o con potenza diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione o di autorizzazione.

Art. 6.

Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **118**.

Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« *a*) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **119**.

Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioè, sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformità del voto 31 ottobre 1963, numero 269/A, espresso dalla commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 2.

All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con il recupero per eguale somma dei sussidi integrativi concessi per l'esercizio delle ferrovie stesse dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio dipendente dall'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **120**.

Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per la esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nel piano finanziario da formularsi per la revisione delle sovvenzioni ordinarie di esercizio della « Società ferrovie complementari della Sardegna » e della « Società strade ferrate sarde », a norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dell'articolo 2 del regio

decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative alla spesa per lavori e provviste che, comunque, restano a carico della società concessionaria in quanto non coperte da contributi statali e dalle quote di sovvenzione destinate al servizio di ammortamento ed interessi di spesa, nonchè alla spesa per lavori e provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove organizzazioni dei servizi debitamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Possono altresì essere incluse nei piani finanziari, oltre che le autolinee sostitutive dei servizi ferroviari, le autolinee integrative formanti con le prime, a giudizio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone di originaria influenza delle ferrovie.

Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle provviste di cui sopra possono essere messe a disposizione per operazioni finanziarie ai sensi dello articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. **121**.

Estinzione dell'opera pia « Sbodio », con sede in Feletto.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Sbodio », con sede in Feletto (Torino), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1968, n. **122**.

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dall'ospedale ostetrico ginecologico « S. Anna » di Torino, descritto nel catasto al foglio di mappa 122 part. 137-*d*, del valore di lire 28.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 97. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Muro Lucano (Potenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Muro Lucano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Muro Lucano (Potenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce nel suo insieme col costone sul quale è ubicato l'antico abitato, con i suoi valloni e con le alture circostanti, un complesso di quadri naturali di eccezionale interesse e per la parte dello abitato un complesso di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, e di conseguenza comprende una serie di punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali bellezze paesistiche;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Muro Lucano (Potenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada statale di Muro Lucano con il vallone della Serra, in corrispondenza dei limiti dei fogli di mappa numeri 22, 31, 32, segue il detto vallone nel suo sviluppo nei fogli di mappa numeri 31, 43, 44, 45 fino al torrente Fiumone in corrispondenza della particella 105 del foglio di mappa numero 45 e attraversando il torrente segue la strada vicinale Pascone fino all'incrocio con la strada Bella Muro in corrispondenza della particella 231 del foglio di mappa n. 45, segue la strada Bella Muro nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 45 fino all'innesto con la strada comunale Boccaporto che viene seguita nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 35 fino all'incrocio con la strada comunale di Sasso e successivamente con la strada comunale del Caporale ed ancora con la strada comunale dei Cerri di Sasso, sempre nel foglio di mappa n. 35, e successivamente nel foglio di mappa n. 23 segue la strada Santa Barbara poi si immette sulla strada comunale di

Capo di Giano dalla particella 463 del foglio di mappa n. 23 fino all'incrocio con la strada statale n. 381 del passo delle Crocelle e segue detta strada statale nel suo sviluppo nei fogli di mappa numeri 23, 21 fino ad incontrare il vallone Varco delle Fauci, in corrispondenza del vertice della particella n. 1 del foglio n. 21 e segue detto vallone delle Fauci fino all'incontro con il lago artificiale in corrispondenza della particella n. 20 del foglio n. 21 e successivamente segue la riva del lago artificiale fino all'incrocio con la particella n. 1 del foglio n. 22, poi segue la strada comunale Serra di Pota fino ad incontrare la strada comunale San Vito Vecchio in corrispondenza della particellà 47 del foglio di mappa n. 22 e successivamente al limite del foglio di mappa n. 22, con foglio di mappa n. 31 si innesta nella statale di Muro Lucano fino all'incrocio con il vallone della Serra in corrispondenza della particella 226 del foglio di mappa n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Muro Lucano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza

Seduta del 23 febbraio 1966

L'anno millenovecentosessantasei, il mese di febbraio, il giorno ventitre, alle ore diciassette presso la sede della soprintendenza ai monumenti della Basilicata, in Potenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Potenza.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità ai sensi dell'art. 1 numeri 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di includere nello elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica la parte del territorio del comune di Muro Lucano compresa nel perimetro segnato in rosso sul grafico.

Tale perimetro inizia all'incrocio della strada statale di Muro Lucano con il vallone della Serra, in corrispondenza dei limiti dei fogli di mappa numeri 22, 31, 32, e segue il detto vallone nel suo sviluppo nei fogli di mappa numeri 31, 43, 44, 45 fino al torrente Fiumone in corrispondenza della particella 105 del foglio di mappa n. 45 e attraversando il torrente segue la strada vicinale Pascone fino all'incrocio con la strada Bella Muro in corrispondenza della particella 231 del foglio di mappa n. 45, segue la strada Bella Muro nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 45, fino all'innesto con la strada comunale Boccaporto che viene seguita nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 35 fino all'incrocio con la strada comunale di Sasso e successivamente con la strada comunale del Caporale ed ancora con la strada comunale dei Cerri di Sasso, sempre nel foglio di mappa n. 35, e successivamente nel foglio di mappa n. 23 segue la strada Santa Barbara poi si immette sulla strada comunale di Capo di Giano dalla particella 463 del foglio di mappa n. 23 fino allo incrocio con la strada statale n. 381 del passo delle Crocelle e segue detta strada statale nel suo sviluppo nei fogli di mappa numeri 23, 21 fino ad incontrare in vallone Varco delle Fauci e quindi in corrispondenza del vertice della particella 1 del foglio di mappa n. 21 lungo la riva del lago artificiale fino allo innesto delle particelle 1, 2, 3, 4 del foglio di mappa n. 21 sui lati confinanti con il foglio n. 20 poi segue la strada comunale Serra di Pota fino ad incontrare la strada comunale San Vito Vecchio in corrispondenza della particella 47 del foglio di mappa n. 22 e successivamente al limite del foglio di mappa n. 22 col foglio di mappa n. 31 si innesta sulla statale di Muro Lucano fino all'incrocio con il vallone della Serra in corrispondenza della particella 226 del foglio di mappa n. 31.

La commissione si riserva di riprendere in esame altre zone del comune di Muro Lucano che al valore artistico e archeologico aggiungano un notevole pregio paesistico.

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio » che avrà luogo a Torino dal 4 al 13 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Approvazione di una clausola di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una clausola di polizza relativa alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di polizza per la determinazione del valore di riduzione nelle assicurazioni di rendita vitalizia di sopravvivenza, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 20 febbraio 1968

(2029) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.r.l. Isoardi & C., in liquidazione, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la Soc. r. l. Isoardi & C. in liquidazione, con sede in Trieste, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di legname, di cui ai seguenti Mod. B-Import:

n. 4.503.811 del 31 maggio 1965 per l'importo di $ 16.360,54 della Cassa di risparmio di Trieste e numero 7.772.906 del 23 aprile 1965 per $ 9.169,32, numero 7.772.924 del 4 maggio 1965 per $ 11.185,70 e numero 7.773.174 del 21 ottobre 1965 per $ 11.927,71 tutti del Banco di Napoli, sede di Trieste;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta succitata non ha importato, entro i termini prescritti, le merci indicate nei benestari sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, mediante fideiussione rispettivamente della Cassa di risparmio di Trieste limitatamente al 5 % del controvalore in lire italiane di $ 16.360,54 (sedicimilatrecentosessanta e cinquantaquattrocentesimi di dollaro), e del Banco di Napoli, limitatamente al 5 % del controvalore in lire italiane di $ 32.282,73 (trentaduemiladuecentottantadue e settantatrecentesimi di dollari).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1968

(1958) *Il Ministro*: TOLLOY

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Cessazione dello stato di grave crisi nel mercato del cavolfiori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati allo interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 89/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 2 maggio 1967, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 94/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea, in data 10 maggio 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 89/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 95/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1967 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1967-68, il prezzo di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1968 relativo alla constatazione dello stato di grave crisi nel mercato dei cavolfiori;

Considerato che nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1968 le quotazioni dei cavolfiori tipo affogliato categoria I, sono risultate, sui mercati rappresentativi alla produzione, superiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' cessata la situazione di grave crisi nel mercato dei cavolfiori di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1968.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sospenderà, con decorrenza immediata, le operazioni di acquisto dei cavolfiori.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(2186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1968:

Romano Giuseppe, notaio residente nel comune di Pianezza, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Napoli.

Santangelo Sabatino, notaio residente nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Ciancio Donato, notaio residente nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Montecorvino Rovella, stesso distretto.

Guida Nicola, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Gioia del Colle, stesso distretto.

Davino Michele, notaio residente nel comune di Cabras, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Oristano.

Bernardelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Bobbio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Ponte dell'Olio, stesso distretto.

Carreri Adriana, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Trieste.

(2113)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Palmi nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale del 10 febbraio 1968 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Palmi (R.C.) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2249)

MINISTERO DELLA SANITA

Approvazione del regolamento della scuola per puericultrici annessa all'Istituto degli Innocenti di Firenze

Con decreto n. 300.13.II.30/4.1099, in data 9 gennaio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il regolamento della scuola per puericultrici annessa all'Istituto degli Innocenti di Firenze.

(2163)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Brindisi a modificare il programma d'insegnamento della scuola convitto per vigilatrici d'infanzia istituita presso l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia.

Con decreto n. 300.13.16/2/1259 in data 28 febbraio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione provinciale di Brindisi è autorizzata a modificare il programma d'insegnamento della scuola convitto per vigilatrici d'infanzia istituita presso l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia.

(2170)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « CA.M.I.S. Cassa mutua impiegati statali Giuseppe Sicari », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1968, i poteri conferiti al dott. Raul Palazzetti, commissario governativo della Società cooperativa CA.M.I.S. Cassa mutua impiegati statali Giuseppe Sicari, con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 15 luglio 1968.

(2142)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 gennaio 1968, la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli, è stata prorogata fino al 30 aprile 1968.

(2143)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ghenga », con sede in S. Agata Feltria (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 febbraio 1968, il rag. Alfeo Biagioli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ghenga », con sede in S. Agata Feltria (Pesaro), in sostituzione del rag. Angelo Maria Cordella.

(2144)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Cooperativo di Consumo S. Siro », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Cooperativo di Consumo S. Siro », con sede in Milano, composto dai signori:

Tencredi dott. Giuseppe, presidente;
Becchi Virgilio e Minoia Cornelio Giuliano, membri.

(2247)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Edilizia Moderna Avellino E.M.A., con sede in Avellino e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa Edilizia Moderna Avellino E.M.A. con sede in Avellino, costituita in data 18 ottobre 1963 per atto del notaio dott. Angelo Giannitti.

Dalla data del decreto l'avv. Andrea De Vinco è stato nominato commissario governativo di detta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(2248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 5420 del 13 gennaio 1968, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 (duemilioni), disposta in suo favore dal prof. Carlo Rizzo, per l'istituzione di un premio di laurea intitolato « Giovanni Battista Rizzo ».

(2116)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 4626 del 15 maggio 1967, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000, disposta in suo favore dalla signora Maria Arletti vedova Dallai, per l'istituzione di un premio di studio « una tantum » intitolato « Darfo Dallai ».

(2117)

Vacanza della seconda cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee e della cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli sono vacanti la seconda cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee e la cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2183)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2184)

Vacanza della cattedra di controlli automatici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di controlli automatici alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 7 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,51	624,13	624,22	624,13	624,10	—	624,12	624,13	624,51	624,35
$ Can.	574,20	573,75	573,95	573,80	573,90	—	573,75	573,80	574,20	574,20
Fr. Sv.	143,71	143,67	143,69	143,69	143,65	—	143,675	143,69	143,71	143,72
Kr. D.	83,84	83,81	83,80	83,76	83,85	—	83,78	83,76	83,84	83,84
Kr. N.	87,48	87,42	87,49	87,425	87,45	—	87,43	87,425	85,48	87,48
Kr. Sv.	120,80	120,75	120,80	120,77	120,80	—	120,75	120,77	120,80	120,80
Fol.	173,19	173,22	173,21	173,18	173,15	—	173,18	173,18	173,19	173,20
Fr. B.	12,58	12,577	12,5775	12,5760	12,58	—	12,5775	12,5760	12,58	12,586
Franco francese	126,88	126,86	126,85	126,865	126,80	—	126,85	126,865	126,88	126,85
Lst.	1501,90	1497,15	1497,10	1497,25	1497 —	—	1497,60	1497,25	1501,90	1498,10
Dm occ.	156,05	156,08	156,10	156,105	156,05	—	156,11	156,105	156,05	156,10
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,14	24,1375	24,10	—	24,14	24,1375	24,16	24,16
Escudo Port.	21,83	21,80	21,82	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,93	8,955	8,9480	8,95	—	8,9490	8,9480	8,95	8,957

Media dei titoli del 7 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	104,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,125
1 Dollaro canadese	573,775
1 Franco svizzero	143,682
1 Corona danese	83,77
1 Corona norvegese	87,427
1 Corona svedese	120,76
1 Fiorino olandese	173,18
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	126,857
1 Lira sterlina	1497,425
1 Marco germanico	156,107
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,948

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 21 novembre 1966 al 27 novembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazione da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	925	1.031	zero	925	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	9.206	2.044	7.359	5.823	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.573	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (d)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1.5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (g)	5.537 (g)	742 (g)	6.903 (g)	7.794 (g)	16.640 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (g)	5.512 (g)	477 (g)	7.353 (g)	8.494 (g)	19.215 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893 (g)	5.482 (g)	159 (g)	7.893 (g)	9.334 (g)	22.305 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	8.163 (g)	5.467 (g)	zero (g)	8.163 (g)	9.754 (g)	23.850 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (g)	5.452 (g)	zero (g)	8.433 (g)	10.174 (g)	25.395 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (g)	5.387 (g)	zero (g)	9.603 (g)	11.994 (g)	32.090 (g)
	58	7 superiore al 43 %	12.123 (g)	5.247 (g)	zero (g)	12.123 (g)	15.914 (g)	46.510 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.109 (g)	7.956 (g)	794 (g)	6.109 (g)	4.573 (g)	11.171 (g)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz .	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagele, Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	10.507	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario del prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione:

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento »

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6220)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1968

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle facoltà appresso indicate:

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1. Storia dell'arte mussulmana - Istituto universitario orientale - Napoli.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1. Patologia speciale medica e metodologia clinica - Siena;
2. Semeiotica medica - Genova;
3. Terapia medica sistematica - Catania;
4. Neurochirurgia - Pisa;
5. Istologia ed embriologia generale - Napoli.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

1. Fisica generale - Lecce.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 10 maggio 1968.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (All. 1), e da inviare al Ministero *separatamente dalle pubblicazioni*, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) dalle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 10 maggio 1968 i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri, entro il termine del 10 maggio 1968 salvo a presentare le pubblicazioni entro il 10 giugno 1968.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 10 maggio 1968 anche se le domande siano state presentate in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 10 maggio 1968 le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 5 marzo 1968

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda,
carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
il . . . . residente in . . . .
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1968.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(2275)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

La graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1967, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 2, mese di febbraio 1968.

(2055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1965;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso specificato in premessa:

1. Prendin Antonietta . . . . punti 62,610 su 120
2. Roverato Silvana . . . . . » 49,050 »
3. Giacomelli Carla . . . . . » 48,160 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 12 febbraio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze per le condotte messe a concorso, espresse dalle singole candidate idonee, nelle loro domande;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Prendin Antonietta: (Venezia 1° Circondario-Marghera);
2) Roverato Silvana: (Venezia - S. Pietro in Volta);
3) Giacomelli Carla - Torre di Mosto (condotta unica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia, e dei comuni interessati.

Venezia, addì 12 febbraio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

(1747)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.